



## TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx/XXIII R.G.*

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell' X.X.XXVIII,

rilevato che non sussistono i presupposti per la rinnovazione della ctu, atteso che l'elaborato peritale si presenta esaustivo, privo di vizi logici, nonché caratterizzato da argomentazioni fondate su una interpretazione dei dati alla luce di corretti criteri scientifici e, pertanto, pienamente condivisibili;

osservato che la rinnovazione delle indagini di cui all'art. 196 c.p.c. può dal Giudice essere disposta soltanto laddove le risposte ai quesiti fornite dal consulente appaiano insufficienti, incoerenti, illogiche e lacunose;

ritenuto che le risposte ai quesiti del Giudice nonché le risposte alle osservazioni di parte ricorrente appaiano correttamente motivate;

ritenuto, quindi, che la causa appare sufficientemente istruita;

ritenuto necessario, prima di rinviare il presente giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni verificare preliminarmente se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative della controversia;

**P.Q.M.**

letti gli articoli 196 e 185 *bis* c.p.c.,

- 1) conferma l'ordinanza del III.II.XXVI;
- 2) formula alle parti la seguente proposta:

i confini tra la proprietà di parte attrice e la proprietà di parte convenuta nonché la proprietà del muro di confine in pietra a secco vengono determinati secondo le coordinate tracciate dal CTU nelle risposte ai quesiti nn. 1 e 2 dell'elaborato peritale nonché nei relativi allegati.

In ragione della reciproca soccombenza delle parti che hanno chiesto in via principale l'accertamento della proprietà esclusiva del muro di confine e, in via subordinata, l'accertamento delle rispettive proprietà del medesimo muro, le spese di lite verranno compensate.

Le spese di CTU verranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.

3) fissa l'udienza del XX.II.XXIX per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Si comunichi.

Trani, XX.X.XXVIII

Il Giudice